

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
88/C 116/01	ECU.....	1
88/C 116/02	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio.....	2
88/C 116/03	Avviso di imminente scadenza di misure anti dumping.....	3
88/C 116/04	Aiuti di Stato (Belgio) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea).....	4
88/C 116/05	Comunicazione C(88) 701 della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.....	4
88/C 116/06	Comunicazione C(88) 801 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	5
88/C 116/07	Comunicazione C(88) 805 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983.....	5
88/C 116/08	Bruxelles: Bando di gara n. 36/III.....	6
88/C 116/09	Bando di gara relativo ad una gara di appalto lanciata dalla Commissione delle Comunità europee per uffici studi e per esperti per l'esecuzione di studi e perizie nel quadro delle azioni comunitarie di cooperazione con i PVS d'America latina e Asia: denominazione abbreviata: contratto PVDALA-SCI.....	7
88/C 116/10	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via sviluppo.....	8
88/C 116/11	Modifica dell'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America temporaneamente autorizzati all'importazione di carni fresche nella Comunità e le cui carni possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 15 ottobre 1988 compreso....	9

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
88/C 116/12	Elenco degli stabilimenti della Norvegia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	9
88/C 116/13	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	10
Corte di giustizia		
88/C 116/14	Ordinanza della Corte (prima sezione), del 23 marzo 1988, nella causa 289/87: Michele Giubilini contro Commissione delle Comunità europee (<i>Irricevibilità</i>)	11
88/C 116/15	Causa 92/88: Ricorso della Assider — Associazione industrie siderurgiche italiane contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 marzo 1988	11
88/C 116/16	Causa 93/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 9 marzo 1988, nella causa Wisselink en Co. BV contro Segretario di Stato alle Finanze	12
88/C 116/17	Causa 94/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 9 marzo 1988, nella causa Abemij BV, Hart Nibbrig en Greeve BV, c.s. contro Segretario di Stato alle finanze	12
88/C 116/18	Causa 101/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 14 dicembre 1987, nella causa Ditta Gebr. Gausepohl contro Hauptzollamt di Amburgo-Jonas	13
88/C 116/19	Causa 105/88: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 30 marzo 1988	13
<hr/>		
II <i>Atti preparatori</i>		
Commissione		
88/C 116/20	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada	15
88/C 116/21	Proposta di direttiva del Consiglio su procedure uniformi relative all'applicazione omogenea del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada	17
<hr/>		
Rettifiche		
88/C 116/22	Rettifica del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 352 A del 30 dicembre 1987</i>)	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

2 maggio 1988

(88/C 116/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese conv.	43,4026	Peseta spagnola	137,216
Franco belga e lussemburghese fin.	43,6852	Scudo portoghese	169,705
Marco tedesco	2,07575	Dollaro USA	1,23373
Fiorino olandese	2,32768	Franco svizzero	1,72907
Sterlina inglese	0,660173	Corona svedese	7,26482
Corona danese	7,99272	Corona norvegese	7,63494
Franco francese	7,05200	Dollaro canadese	1,51613
Lira italiana	1544,14	Scellino austriaco	14,5963
Sterlina irlandese	0,777398	Marco finlandese	4,95034
Dracma greca	166,504	Yen giapponese	154,611
		Dollaro australiano	1,62804
		Dollaro neozelandese	1,83318

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA
SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI**

**Tasso di conversione delle monete in applicazione del regolamento (CEE) n. 2615/79 del
Consiglio**

(88/C 116/02)

Articolo 107, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72

Periodo di riferimento: aprile 1988

Periodo di applicazione: 3° trimestre 1988

	Bruxelles (FB)	Francoforte (DM)	Amsterdam (Fl)	Londra (£)	Copenaghen (Dkr)	Parigi (FF)	Milano/Roma (Lit)	Dublino (£ Irl)	Atene (Dra)	Madrid (Pta)	Lisbona (Esc)
100 FB	100	4,77897	5,36134	1,52257	18,3458	16,2218	3 549,22	1,78893	382,743	316,574	390,742
100 DM	2 002,50	100	112,188	31,8597	383,886	339,44	74 267,4	37,4334	8 008,9	6 624,31	8 176,29
100 Fl	1 885,21	89,1377	100	28,399	342,187	302,569	66 200,3	33,3672	7 138,94	5 904,76	7 288,15
1 £	65,6786	3,13876	3,52125	1	12,0493	10,6542	2 331,08	1,17494	251,38	207,922	256,634
100 Dkr	545,084	26,0494	29,2208	8,29926	100	88,4222	19 346,2	9,75117	2 086,27	1 725,6	2 129,87
100 FF	616,456	29,4603	33,0503	9,38595	113,094	100	21 879,4	11,028	2 359,44	1 951,54	2 408,76
1 000 Lit	28,1752	1,34649	1,51057	0,428986	5,16897	4,57051	1 000	0,504035	107,839	89,1954	110,092
1 £ Irl	55,8993	2,67141	2,99695	0,851104	10,2552	9,06785	1 983,99	1	213,951	176,963	218,422
100 Dra	26,1272	1,24861	1,40077	0,397804	4,79324	4,23829	927,312	0,467397	100	82,712	102,09
100 Pta	31,5882	1,50959	1,69055	0,480951	5,7951	5,12416	1 121,13	0,565091	120,902	100	123,428
100 Esc	25,5923	1,22305	1,37209	0,38966	4,69511	4,15152	908,327	0,457829	97,9527	81,0186	100

1. Il regolamento (CEE) n. 2615/79 del Consiglio stabilisce che il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete i quali sono comunicati alla Commissione per l'applicazione del sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

- il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;
- il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;
- il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;
- il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

I «tassi di conversione delle monete» saranno pubblicati nel secondo numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) pubblicato in febbraio, maggio, agosto e novembre.

Avviso di imminente scadenza di misure antidumping

(88/C 116/03)

1. La Commissione rende noto che, tranne nei casi in cui è stato iniziato un riesame conformemente alla procedura di cui al paragrafo seguente, le misure antidumping elencate qui sotto scadono durante i prossimi sei mesi.

2. Procedura

Una qualsiasi delle parti interessate può presentare una richiesta scritta di riesame. Detta richiesta deve contenere elementi di prova sufficienti a dimostrare che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio. La Commissione procederà inoltre alla audizione delle parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, sempre che dimostrino che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

3. Termine

Le richieste di riesame e quelle eventuali di audizione devono essere inviate per iscritto entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, con una proroga di sette giorni per la spedizione, alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni esterne (divisione I-C-2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (telex COMEU B 21877).

4. Qualora la Commissione dovesse procedere al riesame di una determinata misura, questa rimane in vigore fino all'esito del riesame.

5. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) 1761/87, del 22 giugno 1987 ⁽²⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Descrizione delle merci	Paese d'origine o di esportazione	Misura	Riferimento
Idrossido di litio	— Repubblica popolare cinese	Impegni	GU n. L 294 del 26. 10. 1983
	— Stati Uniti d'America	Dazio e impegni	GU n. L 294 del 26. 10. 1983
	— Unione Sovietica	Dazio	GU n. L 294 del 26. 10. 1983

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

AIUTI DI STATO**(Belgio)***(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)*

(88/C 116/04)

Comunicazione indirizzata ai terzi interessati a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, in merito ad un progetto di aiuti del governo belga all'impresa chimica SA Belgian Shell.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, si tratta di una sovvenzione di 217,015 milioni di FB per la creazione di un laboratorio di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti petrolchimici e il perfezionamento di prodotti esistenti nonché per lo sviluppo di nuove applicazioni.

L'impresa in parola detiene una considerevole quota del mercato e partecipa attivamente al commercio intracomunitario. Pertanto l'aiuto previsto falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

La Commissione ha iniziato nei confronti del citato aiuto la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE. In base alle informazioni in suo possesso, la Commissione constata che l'aiuto previsto non è compatibile

con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e che esso non può beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3.

La Commissione ricorda il contenuto essenziale della comunicazione da essa pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, e informa i beneficiari attuali e potenziali del carattere precario dell'aiuto, dato che qualsiasi beneficiario di un aiuto concesso abusivamente, cioè prima della decisione definitiva della Commissione, può essere obbligato a rimborsarlo.

La Commissione invita gli interessati diversi dagli Stati membri a presentarle le loro osservazioni entro un mese dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Comunicazione C(88) 701 della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

(88/C 116/05)

In data 20 aprile 1988, la Commissione ha preso una decisione con cui si autorizza il Portogallo, in virtù di quanto disposto dall'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, a limitare fino al 31 dicembre 1988 le importazioni di frigoriferi e congelatori (codici NC 8418 10 90, 21 10, 21 51, 21 59, 21 91, 21 99, 22 00, 29 00, 30 91, 30 99, 40 91 e 40 99) provenienti dagli altri Stati membri, che in essi si trovino in libera pratica o provenienti direttamente da paesi terzi.

Queste limitazioni non possono essere inferiori a 76 000 unità, per quanto attiene ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri o che in essi si trovino in libera pratica.

Queste limitazioni non possono essere inferiori a 15 000 unità per quanto riguarda i prodotti direttamente provenienti dai paesi terzi.

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1988.

Il testo della decisione può essere richiesto alla Commissione, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (tel. 235 23 64).

Comunicazione C(88) 801 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(88/C 116/06)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽¹⁾, la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 27 aprile 1988 la seguente modifica al regime d'importazione applicato nel Regno Unito nei confronti della Polonia.

Gli ammontari dei contingenti qui sotto indicati, che figurano nell'allegato IV k) (Regno Unito) della decisione 87/60/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, applicati nei confronti della Polonia, sono modificati in via eccezionale per il 1988, come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità
85.15 A ex III	Apparecchi riceventi per la televisione transistorizzati (di cui al massimo 8 500 unità per i televisori a colori con schermo inferiore a 45,7 cm)	16 000 unità
	Apparecchi riceventi per la televisione transistorizzati, monocromi e con schermo inferiore a 45,7 cm	37 500 unità

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Comunicazione C(88) 805 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(88/C 116/07)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽¹⁾, la Commissione ha deciso con effetto a partire dal 27 aprile 1988 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Grecia nei confronti della Bulgaria:

— L'immissione in libera pratica in Grecia di fiammiferi (codice NC 3605 00 00) originari della Bulgaria, è sottoposta a restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Bruxelles: Bando di gara n. 36/III

(88/C 116/08)

1. Commissione delle Comunità europee
Direzione generale III «Mercato interno e affari industriali»
Divisione B/2 «Prodotti alimentari»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tel. (02) 235 56 51 — R. Haigh
Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
Telex COMEUR BRU 21877.
2. Procedura aperta.
3. a) Commissione delle Comunità europee
Direzione generale III: «Mercato interno e affari industriali»
Divisione B/2 «Prodotti alimentari»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
- b) Pubblicazione di relazioni, redatte da un comitato scientifico (comitato scientifico dell'alimentazione umana), con una frequenza di due pubblicazioni all'anno, ognuna di circa 45 pagine, DIN A4, senza interlinea.

Le relazioni contengono pareri emessi da detto comitato su problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone nel campo del consumo alimentare, in particolare sull'innocuità degli additivi alimentari. L'aggiudicatario deve essere in grado di eseguire i compiti seguenti attinenti al soggetto summenzionato:
 - preparazione e redazione di un progetto di relazione redatto in inglese o in francese;
 - eventuale partecipazione ad una o due riunioni a Bruxelles per preparare la versione definitiva del testo affinché l'aggiudicatario sia in grado di portare a buon fine i lavori di pubblicazione di cui in appresso fino alla loro consegna per la stampa:
 - revisione ed adattamento sostanziale del primo progetto di redazione;
 - traduzione della relazione definitiva dall'inglese/francese in tutte le lingue comunitarie;
 - lavori di dattilografia su macchina per trattamento testi (da convenire) in tutte le lingue comunitarie;
 - rilettura della relazione definitiva in tutte le lingue comunitarie prima della sua consegna per la pubblicazione;
 - preparazione di un originale pronto ad essere fotografato e stampato.
- c) Senza interesse.
4. 40 giorni a decorrere dal momento in cui l'aggiudicatario entra in possesso del progetto di relazione definitiva in inglese/francese.

90 giorni in totale per la consegna del lavoro in tutte le lingue comunitarie.
5. a) Commissione delle Comunità europee
Direzione generale III «Mercato interno e affari industriali»
Divisione B/2 «Prodotti alimentari»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.
- b) 14 giorni prima della data di cui al punto 6. a).
6. a) 42° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara (ore 17).
- b) Gli interessati possono presentare le loro offerte per via postale mediante lettera raccomandata al più tardi il 42° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente bando di gara (ore 17), mediante deposito presso il segretariato del servizio di cui al punto 1 alla medesima data (ore 17). Le offerte devono essere inviate in due buste sigillate sulle quali devono figurare, oltre all'indirizzo sopra menzionato, i termini seguenti: «bando di gara n. 88/DG III/36», «Offerta dell'impresa ...» e «NON DEVONO ESSERE APERTI DAL SERVIZIO POSTALE DELLA COMMISSIONE». Non vanno utilizzate buste autocollanti che possono venir aperte e richiuse.
- c) La lingua ufficiale di uno Stato membro.
7. a) Servizi interessati della DG III.
- b) 43° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara, Bruxelles, ore 12.
8. Senza interesse.
9. Il valore dell'offerta deve essere espresso in ECU utilizzando i tassi di conversione pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, il giorno di pubblicazione del bando di gara; l'importo dell'IVA deve essere indicato separatamente. I servizi dell'aggiudicatario non possono superare il 25 % del numero totale di ore di lavoro previsto per l'esecuzione del progetto. La tariffa o le tariffe orarie in base alle quali i servizi saranno calcolati devono venire menzionate. Il tasso o i tassi devono coprire tutte le spese: spese connesse all'acquisto di una documentazione di base (gazzette ufficiali dei vari Stati membri o regioni, ad esempio) e sostenute per l'esecuzione del progetto, ad eccezione delle spese relative agli spostamenti quali definite nei documenti contrattuali.

- | | |
|---|---|
| 10. | 13. L'aggiudicatario deve possedere conoscenze sufficientemente specializzate che gli consentano di padroneggiare i settori sopra indicati. |
| 11. Dichiarazione scritta, referenze, documentazione giustificativa come richiesto. | 14. |
| 12. 90 giorni a decorrere dalla data della chiusura. | 15. 26 aprile 1988. |

Bando di gara relativo ad una gara di appalto lanciato dalla Commissione delle Comunità europee per uffici studi e per esperti per l'esecuzione di studi e perizie nel quadro delle azioni comunitarie di cooperazione con i PVS d'America latina e Asia: denominazione abbreviata: contratto PVDALA-SCI

(88/C 116/09)

1. Partecipazione e origine

La partecipazione è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea.

2. Oggetto

Conclusione di un contratto per l'esecuzione di studi e perizie, domandati dalla Commissione secondo i bisogni e le opportunità nei seguenti campi:

industrie, commercio e servizi.

Il costo di tale assistenza tecnica è stimato tra 85 000 e 100 000 ECU all'anno per i campi di intervento. I contratti avranno una durata iniziale di 2 anni, rinnovabile fino a 4 anni al massimo.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo, redatto in francese, può essere richiesto gratuitamente presso:

- a) Commissione delle Comunità europee, Direzione generale di sviluppo, Rue de la Loi 200, B-1049

Bruxelles, Div. I/i-3, ufficio B-4/114; Tel. 235 33 97/235 75 34 (M. te Pass);

- b) Servizi di informazione delle Comunità europee a:
- D-5300 Bonn, Zitelmannstraße 22,
 - NL-2514 EB Den Haag, Lange Voorhout 29,
 - L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, BO/005, rue Alcide de Gasperi, boîte postale 1503,
 - F-75782 Paris Cedex 16, 61, rue des Belles-Feuilles,
 - I-00187 Roma, via Poli 29,
 - DK-1004 København K, Højbrohus, Østergade 61,
 - UK-London SW1P 3AT, 8 Storey's Gate,
 - IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street,
 - GR-Athens 134, 2 Vassilissis Sofias, TK 1602,
 - E-Madrid 28001, Calle de Serrano 41, 5a planta,
 - P-1200 Lisboa, Rua do Sacramento à Lapa, 35.

4. Data limite per il deposito delle candidature

Le candidature dovranno pervenire tramite lettera raccomandata o essere depositate presso il servizio della Commissione indicato al punto 3 di cui sopra. La data limite di consegna è fissata al 15 maggio 1988 alle ore 17.00.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(88/C 116/10)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio del 3 dicembre 1987 (GU n. L 367 del 28. 12. 1987), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0080	8	India	4 199 000 pezzi
40.0190	19	Pakistan	924 000 pezzi
40.0230	23	Tailandia	157,000 t
40.0260	26	India	1 315 000 pezzi
40.0290	29	Indonesia	61 000 pezzi
40.0730	73	Tailandia	114 000 pezzi
40.0730	73	Filippine	97 000 pezzi
40.0880	88	Cina	2,000 t

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(88/C 116/13)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

25 e 26 aprile 1988

Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio della consegna	Numero concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicazione (ECU/t)
940/88	150-151	1	ONG/Guatemala	BO	954	EMB	4	Mutual Aid — Anvers (B)	1 691,68
Decisione del 18. 4. 1988	30-33 81-84	A	ONG/...	BO	60	EMB	4	n.a. (*)	(*)
		B	PAM/...	BO	217	EMB	4	Mutual Aid — Anvers (B)	1 824,13
Decisione del 25. 3. 1988	7/88 14/88 24/88	A	Soudan	BO	200	DEB	4	n.a.	n.a.
		B	LICROSS/Algeria	BO	50	DEB	2	n.a.	n.a.
		C	LICROSS/Senegal	BO	50	DEB	1	n.a.	n.a.
787/88	723/87 78/88 133/88 138/88	A	ONG/Pakistan	BO	95	EMB	6	Mutual Aid — Anvers (B)	1 871,16
		B	Yemen del Nord	BO	200	DEB	4	n.a.	n.a.
		C	Mauritania	BO	400	DEB	5	Mutual Aid — Anvers (B)	1 839,68
		D	Guyana	BO	100	DEB	4	Rumi — Rundis (F)	1 729,60
788/88	89-95 101-102 62-63 50 49 805-807 77 134 132 137	A	PAM/...	LEPv	778	EMB	3	D. Milch Kontor — Hamburg (D)	1 145,00
		B	PAM/...	LEPv	414	EMB	4	Comelco — Bruxelles (B)	1 198,00
		C	PAM/...	LEPv	1 687	EMB	4	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 202,00
		D	Niger	LEPv	300	DES	4	D. Milch Kontor — Hamburg (D)	1 499,00
		E	Niger	LEP	200	DES	5	Marquardt — Hamburg (D)	1 445,17
		F	ONG/Pakistan	LEPv	300	EMB	5	Marquardt — Hamburg (D)	1 115,99
		G	Yemen del Nord	LEP	600	DEB	4	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 266,00
		H	UNHCR/Algeria	LEPv	400	DEB	3	Hoogwegt — Arnhem (NL)	1 643,00
		I	Mauritania	LEP	400	DEB	4	Ecoval — Dilbeek (B)	1 295,00
		J	Guyana	LEP	300	DEB	6	Marquardt — Hamburg (D)	1 235,12
		K	Guyana	LEP	300	DEB	6	Marquardt — Hamburg (D)	1 235,12
789/88	96-109	1	Tunisia	LEP	3 000	EMB	4	D. Milch Kontor — Hamburg (D)	1 289,00
941/88	141	1	Bangladesh	HCOLZ	2 000	DEB	7	Vandemoortele — Izegem (B)	478,75
942/88	152-154	1	ONG/...	HCOLZ	315	EMB	6	Sels KG — Neuss (D)	478,75
953/88	98-126 127	101	PAM/...	BLT	2 670	EMB	7	Soufflet — Nogent s/Seine (F)	102,75
		301	PAM/Ouganda	BLT	5 000	EMB	12	G. & P. Lévy — Paris (F)	93,72
952/88	140	1	Bangladesh	BLT	37 500	DEN	7	Granit — Paris (F)	118,74
		2	Bangladesh	BLT	37 500	DEN	6	Granit — Paris (F)	118,74
		3	Bangladesh	BLT	37 500	DEN	8	Granit — Paris (F)	118,74
		4	Bangladesh	BLT	37 500	DEN	7	Granit — Paris (F)	118,74
953/88	100	201	PAM/Yemen del Nord	FBLT	54	EMB	1	UBEMI — Anvers (B)	162,00
954/88	76	1	Yemen del Nord	FBLT	7 300	DEB	9	GEFAR — Paris (F)	181,00
816/88	954	1	Angola	MAI	14 500	DEB	5	C. C. André — Paris (F)	178,97

n.a.: Fornitura non aggiudicata.

(*) Seconda gara: il 10 maggio 1988 alle ore 12.

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Flocchi d'avena
MAI: Granturco

SOR: Sorgo
DUR: Frumento duro
FMAI: Farina di granturco
GMAI: Semola di granturco
LEP: Latte scremato in polvere
BO: Butteroil
B: Burro

HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato
HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-schips
DEST: Franco destino
EMB: Reso porto d'imbarco

CORTE DI GIUSTIZIA

ORDINANZA DELLA CORTE

(prima sezione)

del 23 marzo 1988

nella causa 289/87: Michele Giubilini contro Commissione delle Comunità europee (1)

(Irricevibilità)

(88/C 116/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 289/87, Michele Giubilini, residente in Besozzo, ex agente ausiliario della Commissione presso il Centro comune di ricerca di Ispra, con l'avv. Angelo Ulgheri, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Roland Michel, 7, Côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Sergio Fabro), causa avente ad oggetto la domanda intesa a far dichiarare illegittimo l'atto col quale la Commissione ha posto fine al contratto di agente ausiliario del ricorrente, a far attribuire al ricorrente la qualifica di agente temporaneo e a far condannare la Commissione a risarcire il danno subito dal ricorrente, la Corte (prima sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; R. Joliet e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. F. Mancini; cancelliere: D. Louterman, amministratore, ha pronunciato, il 23 marzo 1988, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(1) GU n. C 290 del 30. 10. 1987.

Ricorso della Assider — Associazione industrie siderurgiche italiane contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 17 marzo 1988

(Causa 92/88)

(88/C 116/15)

Il 17 marzo 1988, la Assider — Associazione industrie siderurgiche italiane, con sede in Milano, Italia, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Cesare Grassetti e Guido Greco, patrocinanti presso la Corte di cassazione in Roma e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Nico Schäffer, 12, avenue de la Porte Neuve, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comu-

nità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare l'articolo 17 della decisione n. 194/88/CECA (1) della Commissione, in data 6 gennaio 1988,
- con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

— Sviamento di potere per elusione dello scopo tipico: l'istituto della conversione di quote di produzione in quote di consegna, anche se in ipotesi fosse stato giustificato da un profondo cambiamento nel mercato siderurgico, che la Commissione si era rappresentato al momento della decisione n. 1433/87/CECA, non ha attualmente alcuna ragione d'essere, il mercato delle esportazioni registrando negli ultimi trimestri un netto, costante miglioramento. In realtà lo scopo della decisione n. 1433/87/CECA era — e lo scopo della decisione 194/88/CECA è — «di cercare di porre rimedio all'invecchiamento del sistema di riferimenti delle imprese siderurgiche che risale alla decisione n. 1831/81/CECA» (così il controricorso della Commissione nella causa 223/87). Ora, è chiaro che l'unico strumento adeguato e istituzionalmente preordinato a porre rimedio a tale asserito invecchiamento dei riferimenti sarebbe stato quello di modificare i riferimenti stessi.

— Sviamento di potere per violazione dello scopo tipico e per elusione dei compiti spettanti alla Commissione in materia di determinazione di quote: la normativa impugnata, consentendo alle imprese la facoltà di conversione e la facoltà di scegliere il prodotto su cui operare la conversione stessa, introduce nel sistema di quote di consegna nel mercato comune un ampio margine di elasticità e di incertezza, il tutto aggravato dalla prescrizione che le imprese sono tenute a comunicare le loro scelte «a posteriori». Così stando le cose, gli operatori del mercato non sono neppure in grado di prevedere, trimestre per trimestre, la quota massima globale di un singolo prodotto, che può essere consegnata nel mercato interno. Sicché risulta raggiunto un risultato opposto e antitetico rispetto alle esigenze di garantire la trasparenza e la semplicità del sistema di quote, sempre considerate intrinsecamente connesse col sistema di quote di produ-

(1) GU n. L 25 del 29. 1. 1988, pag. 1.

zione, di cui all'articolo 58 del trattato CECA. E risulta eluso, altresì, il compito assegnato dall'articolo 58 alla Commissione di determinare (preventivamente e con precisione) le quote di produzione e, quindi anche di consegna nel mercato comune.

- Sviamento di potere per violazione del principio di non discriminazione e per elusione della disciplina comunitaria in materia di aiuti: la normativa impugnata manifesta chiaramente l'intento di avvantaggiare le imprese che esportano un'alta percentuale della loro produzione. Sicché finisce per costituire un «aiuto» atipico per dette imprese, accordato sotto forma di una conversione di un'alta quota delle esportazioni in consegne nel mercato interno.
- Sviamento di potere per elusione della procedura di cui all'articolo 58, paragrafi 1 e 2 del trattato CECA: il Consiglio non ha fornito il suo necessario parere conforme in ordine al sistema di conversione né all'atto della decisione 1433/87/CECA né all'atto della decisione 194/88/CECA. Tanto meno ha fornito il parere conforme in ordine alla soppressione dell'articolo 2 della decisione 1433/87/CECA, che aggrava l'impatto delle conversioni nel mercato interno ed esaspera gli effetti discriminatori dell'impugnato articolo 17. Ammesso, in via di ipotesi, che detto istituto non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 58, paragrafo 1 del trattato, sebbene in quella dell'articolo 58, paragrafo 2 del medesimo trattato, la procedura ivi stabilita risulta comunque violata: non risulta invero alla ricorrente Assider che siano state fatte in proposito consultazioni con le imprese e le associazioni d'impresa, né che la proroga del regime di conversione sia stata deliberata «sulla base di studi compiuti in collaborazione con le imprese e le associazioni d'impresa», così come impone il citato articolo 58, paragrafo 2.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 9 marzo 1988, nella causa Wisselink en Co. BV contro Segretario di Stato alle Finanze

(Causa 93/88)

(88/C 116/16)

Con sentenza 9 marzo 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1988, nella causa Wisselink en Co. BV, con sede in Amsterdam, contro Segretario di Stato alle finanze, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi (terza sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la prima, la seconda e la sesta direttiva ostino alla riscossione di un'imposta speciale di consumo sulle

autovetture avente le seguenti caratteristiche principali:

- fatti generatori sono la cessione nei Paesi Bassi da parte del fabbricante e l'importazione nei Paesi Bassi di autovetture;
 - base imponibile è la somma che è o dovrebbe essere addebitata per la vendita dell'autovettura ad una persona che non sia imprenditore al momento del rilascio della carta di circolazione, decurtata dell'imposta sull'entrata in essa compresa (articolo 50 della legge);
 - detta base imponibile è, tuttavia, per le autovetture nuove, almeno il prezzo di listino, vale a dire il prezzo di vendita al compratore finale da ultimo raccomandato, al momento della cessione o dell'importazione, dal fabbricante o dell'importatore ai rivenditori, e per le autovetture usate un valore desunto da detto prezzo;
 - non sussiste il diritto alla detrazione contemplato dagli articoli 2 e 15 della legge, dall'articolo 11 della seconda direttiva e dall'articolo 17 della sesta direttiva.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se ne consegua che il soggetto passivo può, in base all'articolo 17 della sesta direttiva, detrarre dall'imposta da lui dovuta l'imposta speciale di consumo sulle autovetture, addebitatagli nel modo descritto nel punto 4.1 (¹), anche qualora la normativa nazionale non contempra detta detrazione.

(¹) Per la cessione dell'autovettura alla ricorrente non è stata riscossa, né era dovuta, l'imposta speciale di consumo sulle autovetture. La menzione di detta imposta nella fattura dev'essere intesa nel senso che l'imposta stessa, che viene riscossa per l'importazione dell'autovettura nei Paesi Bassi, rientra nei fattori che hanno determinato il prezzo fatturato alla ricorrente e in questo senso fa parte di detto prezzo.

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con sentenza 9 marzo 1988, nella causa Abemij BV, Hart Nibbrig en Greeve BV, c.s. contro Segretario di Stato alle finanze

(Causa 94/88)

(88/C 116/17)

Con sentenza 9 marzo 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 marzo 1988, nella causa Abemij BV, Hart Nibbrig en Greeve BV, c.s., con sede in Sassen-

heim, contro Segretario di Stato alle finanze, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi (terza sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la prima, la seconda e la sesta direttiva ostino alla riscossione di un'imposta speciale di consumo sulle autovetture avente le seguenti caratteristiche principali:

— fatti generatori sono la cessione nei Paesi Bassi da parte del fabbricante e l'importazione nei Paesi Bassi di autovetture;

— base imponibile è la somma che è o dovrebbe essere addebitata per la vendita dell'autovettura ad una persona che non sia imprenditore al momento del rilascio della carta di circolazione, decurtata dell'imposta sull'entrata in essa compresa (articolo 50 della legge);

— detta base imponibile è, tuttavia, per le autovetture nuove, almeno il prezzo di listino, vale a dire il prezzo di vendita al compratore finale da ultimo raccomandato, al momento della cessione o dell'importazione, dal fabbricante o dall'importatore ai rivenditori, e per le autovetture usate un valore desunto da detto prezzo;

— non sussiste il diritto alla detrazione contemplato dagli articoli 2 e 15 della legge, dall'articolo 11 della seconda direttiva e dall'articolo 17 della sesta direttiva.

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se ne consegua che un'imposta speciale di consumo sulle autovetture come quella dovuta dalla ricorrente, in forza della normativa olandese, per l'importazione di autovetture nel periodo al quale si riferisce la causa non può affatto essere riscossa oppure dev'essere riscossa in funzione di un diverso imponibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 14 dicembre 1987, nella causa Ditta Gebr. Gausepohl contro Hauptzollamt di Amburgo-Jonas

(Causa 101/88)

(88/C 116/18)

Con ordinanza 14 dicembre 1987, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 marzo 1988, nella causa Ditta Gebr. Gausepohl, casella postale 1240, D-5403 Dissen contro Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, Holzbrücke 8,

D-2000 Amburgo 13, il Finanzgericht (quarta sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1964/82⁽¹⁾, vada interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare sia subordinata all'esportazione del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori sottoposti a controllo, ovvero nel senso che la nozione di «quantitativo complessivo» sia riferita al relativo quarto posteriore, con la conseguenza che, mancando un taglio di un quarto posteriore, debbe essere concessa la restituzione particolare per gli altri tagli di quarti posteriori completi.

2. Se il rifiuto dell'intera restituzione particolare per una partita di quarti posteriori sottoposta a controllo, nell'ipotesi in cui all'atto dell'esportazione manchi un taglio di un quarto posteriore, costituisca un'infrazione del principio di proporzionalità ed, eventualmente, a quali condizioni debba essere riconosciuta l'esistenza di detta infrazione.

(¹) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 30 marzo 1988

(Causa 105/88)

(88/C 116/19)

Il 30 marzo 1988, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Johannes Fons Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremliis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che istituendo e mantenendo nel settore dei giochi automatici un regime fiscale il quale dispone in via generale che tutti i soggetti passivi possono valersi del diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte solo sottraendola dall'imposta dovuta sui relativi incassi, la Repubblica francese non ha adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ed in particolare all'articolo 18, paragrafo 4, nonché alla deroga concessa alla Repubblica francese con decisione 84/517/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 1984,

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Il diritto alla detrazione dell'importo dell'IVA che ha gravato a monte i beni e servizi costituisce un elemento fondamentale del sistema dell'IVA, di cui garantisce la perfetta neutralità per quel che riguarda l'onere fiscale su tutte le attività economiche ad essa soggette. La deroga alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 4 della sesta direttiva concessa alla Francia con decisione

84/517/CEE del Consiglio è intesa alla repressione delle frodi e non autorizza una normativa nazionale che non sia limitata ai casi in cui i rischi di frode sono particolarmente elevati. Anche qualora nel settore dei giochi automatici non esistesse alcun apparecchio i cui incassi possano essere determinati in modo certo, questa situazione non può dispensare la Repubblica francese dall'adeguare il proprio ordinamento alla decisione 84/517/CEE del Consiglio del 23 ottobre 1984.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

COM(88) 21 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 1988)

(88/C 116/20)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione 65/271/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili⁽¹⁾, in particolare la sezione III,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nel settore dei trasporti su strada il Consiglio ha stabilito le disposizioni in materia sociale della Comunità con i regolamenti (CEE) n. 3820/85⁽²⁾ e n. 3821/85⁽³⁾;

considerando che tali disposizioni mirano all'armonizzazione delle condizioni di concorrenza fra i modi di trasporto terrestre, in particolare per quanto riguarda il settore dei trasporti su strada, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale;

considerando che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 22 maggio 1985, nella causa 13/83 ribadisce l'esigenza della libera circolazione dei servizi all'interno della Comunità;

considerando che la normativa sociale è indispensabile alla creazione di un mercato comune dei servizi di trasporto terrestre;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni sociali è indispensabile per garantire un'equa concorrenza nel settore dei trasporti terrestri;

considerando che attualmente molti servizi pubblici sono effettuati da imprese private e che è pertanto necessario specificare che solo i veicoli delle amministrazioni pubbliche o i veicoli gestiti per conto delle amministrazioni pubbliche sono esclusi dal campo d'applicazione delle presenti disposizioni;

considerando che per garantire un'applicazione ed un controllo più omogenei ed efficaci della normativa sociale in materia di ore di guida, è opportuno modificare talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) 3821/85 e, in particolare, modificare la definizione di settimana e chiarire le disposizioni relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo;

considerando che per rafforzare i controlli di tali disposizioni occorre estendere i poteri delle amministrazioni competenti e adoprarsi affinché gli Stati membri trasmettano alla Commissione con maggiore frequenza informazioni sull'attuazione dei regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Definizioni**

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/85, il testo del punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4) — "settimana": un periodo di sette giorni consecutivi;

— "giorno": un periodo di 24 ore.

Al fini del presente regolamento, un periodo di sette giorni o di 24 ore inizia dall'ora in cui un conducente comincia un periodo di guida al termine di un periodo di riposo settimanale.»

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3820/85, il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

- «6) veicoli utilizzati dalle amministrazioni pubbliche o gestiti per conto delle amministrazioni pubbliche e adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della manutenzione e del controllo della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio.»

*Articolo 3***Periodi di guida**

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Il periodo di guida all'interno di un periodo di 24 ore, definito in appresso «periodo di guida giornaliero», non deve superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.
2. In una settimana, il periodo complessivo di guida non deve superare 56 ore e in due settimane consecutive esso non deve superare 90 ore.»

*Articolo 4***Interruzioni**

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Per ogni periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare un'interruzione di durata non inferiore a 45 minuti.
2. Tale interruzione può essere ripartita in interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna, a condizione che sia assicurata l'osservanza del disposto del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, nel caso di trasporti regolari nazionali di viaggiatori, fissare l'interruzione minima a 30 minuti dopo un periodo di guida che non superi quattro ore. Questa deroga può essere concessa solo se interruzioni di guida superiori a 30 minuti rischiano di ostacolare il traffico in città e se non è possibile concedere ai conducenti di inserire un'interruzione di 15 minuti nelle quattro ore e mezza di guida precedenti l'interruzione di 30 minuti.

4. Durante tali interruzioni il conducente non può effettuare altri lavori. Ai fini del presente articolo, il tempo di attesa e il tempo non dedicato alla guida passato in un veicolo in movimento, una nave traghetto o un treno non sono considerati "altri lavori".

5. Le interruzioni osservate a norma del presente articolo non possono essere considerate come riposo giornaliero.»

*Articolo 5***Periodi di riposo**

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1. In un periodo di 24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo, denominato in appresso "periodo di riposo giornaliero", di non meno di 11 ore consecutive. Tale periodo di riposo giornaliero può essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana. Ogni riduzione deve essere compensata con un periodo equivalente di riposo concesso a titolo di compensazione prima della fine della settimana successiva.

Quando il riposo non è ridotto conformemente al comma precedente, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco della giornata, uno dei quali non deve essere inferiore a 8 ore consecutive. In questo caso, il periodo di riposo giornaliero deve essere portato a 12 ore.

2. Quando a bordo di un veicolo vi sono almeno due conducenti, ciascuno di essi deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore a 8 ore consecutive per ogni periodo di 30 ore.

3. Prima della fine di ogni settimana ciascun conducente deve avere un periodo di riposo, denominato in appresso "periodo di riposo settimanale", non inferiore a 45 ore consecutive. Tale periodo di riposo settimanale può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso in altro luogo. Ogni riduzione è compensata con un periodo equivalente di riposo continuo preso prima della fine della settimana successiva.

4. In caso di trasporti internazionali di viaggiatori diversi dai servizi regolari, il periodo di riposo settimanale può essere rinviato alla settimana successiva a quella per cui il riposo settimanale è dovuto, e incorporato o aggiunto immediatamente al periodo di riposo settimanale della seconda settimana.

Gli Stati membri possono estendere queste disposizioni ai servizi nazionali di trasporto di viaggiatori diversi dai servizi regolari effettuati all'interno del loro territorio.

5. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a

richiesta del conducente interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente.

6. Il periodo di riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purché questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.»

Articolo 6

Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

1. L'impresa di trasporto organizza il lavoro dei conducenti in modo che i medesimi siano in grado di osservare le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85.

2. L'impresa verifica periodicamente che le disposizioni dei summenzionati regolamenti siano state rispettate. Se si accertano infrazioni, l'impresa adotta i provvedimenti necessari per impedirne il ripetersi.

3. A richiesta delle autorità competenti l'impresa mette a loro disposizione tutta la documentazione esistente in materia per agevolare il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 3821/85.»

Articolo 7

Il testo dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

1. La Commissione elabora una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. Essa presenta la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro 13 mesi dalla scadenza del periodo cui la stessa si riferisce.

2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione le informazioni necessarie, utilizzando un apposito formulario unificato. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi 9 mesi dopo la scadenza del periodo cui si riferisce la relazione.

3. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione redige il modello del formulario di cui sopra.»

Articolo 8

All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3821/85 il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Il conducente deve presentare, a richiesta di un agente di controllo autorizzato i fogli di registrazione della settimana di guida in corso e della settimana di guida precedente la settimana in corso.»

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio su procedure uniformi relative all'applicazione omogenea del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

COM(88) 21 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 aprile 1988)

(88/C 116/21)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3820/85 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3821/85 ⁽²⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. ... sono fondamentali ai fini della creazione di un mercato comune dei servizi di trasporto terrestre;

considerando che un'adeguata applicazione della normativa sociale nel settore dei trasporti stradali richiede da parte degli Stati membri un'azione omogenea ed efficace di controllo;

considerando che è necessario introdurre requisiti minimi relativi al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia al fine di ridurre ed evitare le infrazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

considerando che le procedure di controllo dovrebbero avere carattere sia retrospettivo che preventivo;

considerando che per un controllo efficace ed efficiente in tutta la Comunità è necessario uno scambio di informazioni sull'attuazione dei regolamenti negli Stati membri;

considerando che tale scambio di informazioni dovrebbe essere obbligatorio e svolgersi ad intervalli regolari;

considerando che per agevolare lo scambio di informazioni è necessario introdurre un modello di formulario unificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Al sensi della presente direttiva si intende per:

1. «controllo»: il controllo delle registrazioni di guida, dei fogli di servizio, delle tabelle di marcia, dei bollettini di stipendio, delle patenti di guida e di altri documenti pertinenti;
2. «foglio di servizio»: la registrazione manuale delle ore di guida;
3. «registrazione di guida»: la registrazione meccanica e/o manuale delle ore di guida effettivamente prestate;
4. «tabella di marcia»: il programma/orario delle ore di guida e di altre attività lavorative;
6. «autorità competente»: la o le autorità nazionali competenti ad applicare e a controllare l'attuazione della normativa sociale nel settore dei trasporti su strada;
6. «agente di controllo abilitato»: ogni agente autorizzato dall'autorità competente ad effettuare controlli ai sensi della presente direttiva e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

Articolo 2

Controllo

Gli Stati membri devono fare in modo che, a decorrere dal . . . , siano introdotti i requisiti minimi illustrati nella presente direttiva per il controllo della corretta e omogenea applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

Articolo 3

1. Gli Stati membri organizzano i controlli in modo tale che gli stessi interessino ogni anno il 30 % dei veicoli che circolano sul loro territorio e che rientrano nel campo d'applicazione dei regolamenti precitati e il 30 % delle imprese stabilite sul loro territorio e che effettuano servizi di trasporto compresi nel campo d'applicazione dei regolamenti precitati.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 devono riguardare le imprese e i conducenti addetti al trasporto viaggiatori e merci, tanto per conto proprio, quanto per conto di terzi. Il numero dei controlli deve essere commisurato all'importanza relativa di tali categorie.

3. I controlli devono essere effettuati sulle strade e presso la sede delle imprese.

4. Ai fini della presente direttiva, i controlli eseguiti sulle strade devono comprendere la verifica dell'apparecchio di registrazione e/o dei fogli di servizio per accertare l'osservanza dei periodi di guida, delle interruzioni e dei periodi di riposo, nonché la conformità della patente del conducente e di altri eventuali documenti.

Per agevolare il compito degli agenti di controllo abilitati occorre che gli stessi siano dotati di un dizionarietto linguistico contenente le espressioni correnti relative alle operazioni di trasporto.

5. I controlli sulle strade devono essere organizzati in numerose località e in ore diverse.

6. Ai sensi della presente direttiva, i controlli presso la sede delle imprese devono comprendere la verifica delle registrazioni di guida, delle tabelle di marcia antecedenti e dei bollettini di stipendio.

Gli agenti di controllo abilitati controllano, in conformità del disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3820/85, anche le tabelle di marcia future.

7. Il numero di controlli effettuati ed i risultati dei medesimi devono essere inseriti nella relazione annuale presentata alla Commissione conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

8. I controlli presso le sedi delle imprese possono essere effettuati dalle autorità nazionali su domanda delle autorità competenti di un altro Stato membro.

Articolo 4

1. Con scadenza trimestrale gli Stati membri effettuano operazioni simultanee di controllo dei veicoli che rientrano nel campo d'applicazione dei regolamenti precitati. Tali operazioni sono effettuate nei giorni seguenti:

- il terzo lunedì feriale di gennaio,
- il terzo lunedì feriale di aprile,
- il terzo lunedì feriale di luglio,
- il terzo lunedì feriale di ottobre.

2. I risultati delle operazioni simultanee di controllo sono comunicati alla Commissione nella relazione annuale presentata degli Stati membri conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85.

Articolo 5

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri si scambiano informazioni sull'applicazione delle disposizioni dei regolamenti precitati.
2. Con scadenza trimestrale, a decorrere dal primo giorno feriale di . . . , ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri:
 - le infrazioni ai regolamenti commesse sul proprio territorio da non residenti nel trimestre precedente;
 - le eventuali sanzioni comminate per tali infrazioni ai non residenti durante il periodo di riferimento;
 - le eventuali sanzioni comminate dall'autorità competente ai propri residenti nel periodo di riferimento per tali infrazioni commesse in altri Stati membri.

3. A tal fine, le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono tenute ad utilizzare l'apposito formulario unificato riportato nell'allegato alla presente direttiva.

4. Per garantire la piena attuazione dei regolamenti precitati, gli Stati membri devono, a richiesta delle autorità competenti di un altro Stato membro, fornire tutti i particolari riguardanti infrazioni specifiche commesse sul proprio territorio da propri residenti e/o da non residenti.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adotta l'esecuzione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

FORMULARIO UNIFICATO DI NOTIFICA

Identificazione		Infrazione	Luogo dell'infrazione	Misure prese
Conducente	Impresa	(Articolo e descrizione dell'infrazione)		(Descrizione della sanzione)
(Nome del conducente — data di rilascio della patente di guida)	(Nome e domicilio legale)			

RETTIFICHE

Rettifica del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 352 A del 30 dicembre 1987)

(88/C 116/22)

Pagina 6:

nella specie BETA VULGARIS L., inserire le varietà:

Adige (I: * 123)

Aida (I: * 259)

Alfa (I: 124)

Pagina 7:

Arco (I: * 15)

Aura (I: * 264)

Autave (I: * 571)

Pagina 9:

Cresus (I: * 359)

Diamante (I: * 76b)

Pagina 10:

Euromono AU (I: * 259)

Pagina 11:

Hilleshog Carina = Carina

Hilleshog Jasika = Jasika

Irma = Kawe-Irma

Pagina 16:

Nora (I: * 264)

Performa (I: * 301)

Pagina 17:

Prisma (I: * 301)

Reno (I: * 123)

Rizofort (I: * 571)

Pagina 18:

Savio (I: * 123)

Pagina 19:

Turbo (I: * X)

Pagina 29:

nella specie AGROSTIS CAPILLARIS L., inserire la varietà Boral (f: 30. 6. 1989)

Pagina 43:

nella specie FESTUCA RUBRA L., inserire la varietà Boreal (GB: * 238)

Pagina 69:

nella specie POA PRATENSIS L., inserire la varietà Birka (f: 30. 6. 1989)

Pagina 89:

nella specie PISUM SATIVUM L., inserire la varietà Frijaune (f: * 8235)

Pagina 96:

nella specie TRIFOLIUM PRATENSE L., inserire la varietà Primus (f: 30. 6. 1988)

Pagina 129:

nella specie HELIANTHUS ANNUUS L., inserire la varietà Florica (I: * 373)
modificare la varietà *Florida* (E: * 0048)

Pagina 131:

la denominazione «Lumisich» è sostituita dalla denominazione «Lumisol»

Pagina 146:

nella specie HORDEUM VULGARE L., inserire la varietà Auriga (f: 30. 6. 1989)

Pagina 155:

inserire la varietà Ballade (f: 30. 6. 1989)

Pagina 175:

nella specie TRITICUM AESTIVUM L., inserire le varietà Celesta (f: 30. 6. 1988), Cesar (f: 30. 6. 1989);
Colombo (f: 30. 6. 1989)

Pagina 178:

inserire la varietà Gamin (f: 30. 6. 1989)

Pagina 179:

inserire la varietà Kobold (f: 30. 6. 1989)

Pagina 181:

inserire la varietà Mephisto (f: 30. 6. 1989)

Pagina 182:

inserire la varietà Ottobel (f: 30. 6. 1989)

Pagina 183:

inserire la varietà Sabine (f: 30. 6. 1988)

Pagina 331:

inserire il seguente indirizzo:

238 Canadian Department of Agriculture
Research Station — Beaker Lodge
Alberta — Canada.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

**THE LIKELY IMPACT OF DEREGULATION ON INDUSTRIAL STRUCTURES AND
COMPETITION IN THE COMMUNITY**

Final report

This work forms part of a programme of studies on the functioning of the competitive process in the economy of the European Community.

Various national institutes and experts have been appointed by the Commission to carry out the study programme.

232 pp.

Published in: EN

Catalogue number: CB-50-87-251-EN-C ISBN: 92-825-7594-2

Price (excluding VAT) in Luxembourg:

IRL 14.40 UKL 12.90 USD 20.90 BFR 800 ECU 18.60



OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET VIE QUOTIDIENNE

Dans le processus en cours de changement technologique et de mutations sociales, les nouvelles technologies ne touchent pas seulement au domaine et au marché du travail mais, avec une actualité croissante, aux conditions de vie, c'est-à-dire à l'ensemble des dimensions de la vie quotidienne. L'option de la recherche est de partir des besoins des personnes et des familles, avec une attention particulière aux groupes de populations plus défavorisées dans sept des grands domaines de la vie quotidienne: la formation, la formation pour l'emploi, la santé, les handicaps, la vie sociale, l'environnement et la vie à la maison. Les pays étudiés sont principalement la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, mais des contacts directs établis et la documentation réunie sur des expériences touchent à l'ensemble des pays de la Communauté économique européenne.

476 pages.

Langues de parution: FR

Numéro de catalogue: CB-50-87-186-FR-C ISBN: 92-825-7582-9

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue:

BFR 525 FF 85 Écus 12,20



OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF
WILD FAUNA AND FLORA

EC annual report 1985

424 pp.

Published in: EN

Catalogue number: CB-49-87-373-EN-C ISBN: 92-825-7524-1

Price (excluding VAT) in Luxembourg:

IRL 25.20 UKL 23.10 USD 36.90 BFR 1 400 ECU 32.50



OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
L-2985 Luxembourg